



procedura: aperta articolo 60, del d.lgs. n. 50 del 2016

Progettazione, direzione e altri servizi tecnici relativi al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (d.p.c.m. 25/05/2016)

Progetto Marengo - Hub da Periferia a Comunità – n. 7 Lotti

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

Il R.U.P. comunica che:

vista la mole dei quesiti pervenuti e per ragioni di collaborazione e favorire la partecipazione, si ammetterà comunque, oltre la scadenza già prevista sottoindicata, la presentazione dei quesiti entro le 12,00 di lunedì 28 novembre 2016.

Scadenza presentazione dei quesiti: ore 12:00 di venerdì 25 novembre 2016

Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:00 di mercoledì 30 novembre 2016

Quesito n. 1 del 16/11/2016 – Requisiti di qualificazione

In merito al bando "Progetto Marengo - Hub da periferie a comunità", avrei bisogno di alcuni chiarimenti - in merito al punto 3.1.3 Requisiti di capacità tecnica:

- a) Per incarichi svolti negli ultimi 10 anni si possono considerare lavori iniziati prima dei 10 anni ma terminati entro i 10 anni?
- b) Può essere considerato come "servizio di punta" un lavoro relativo alla costruzione di una nuova strada e delle relative urbanizzazioni, conteggiando in classe VI/a l'intero lavoro?
- c) Qualora un lavoro è stato fatto in collaborazione con un altro professionista, apponendo firma congiunta e pertanto avendo pari compiti e responsabilità, può essere conteggiato al 100% dell'importo?
- d) Che livello di progettazione devono aver avuto i lavori da presentare?

Considerato i lunghi tempi di attesa per ottenere l'iscrizione all'AVCPASS, come bisogna comportarsi qualora uno dei componenti del raggruppamento non riuscisse ad ottenere in tempo il PASSOE? E non si riuscisse pertanto a completare il PASSOE complessivo?

Risposta al quesito n. 1

Nell'ordine:

- a) *Il termine decennale (che si conclude il giorno di pubblicazione del bando di gara e inizia il giorno corrispondente di 10 anni prima) è riferito allo svolgimento dei servizi e non ai lavori; pertanto non rileva quando siano iniziati o ultimati i lavori bensì quando siano iniziati e ultimati i servizi tecnici.*

- b) *Il riferimento alle classificazioni dei lavori progettati o diretti è quello risultante da atti fidejacenti, pertanto la risposta va ricercata in questi atti (atti di gara, atti contabili ecc.); l'attribuzione della classificazione non può essere fatta arbitrariamente dall'offerente ma deve risultare per tabulas. Peraltro, nel caso in quesito, trattandosi di "opere di urbanizzazione" (definizione che ricomprende tipologie di lavori eterogenee oltre alle strade, quali il ciclo idrico, la distribuzione di energia ecc.), alla classificazione VI/a possono essere ammessi solo i lavori relativi alla viabilità.*
- c) *La risposta è negativa; a pari compiti e pari responsabilità corrisponde una suddivisione del requisito tra i soggetti; diversamente opinando si avrebbe un'arbitraria estensione del perimetro dei requisiti imputabili all'offerente;*
- d) *La domanda è malposta; i lavori da dichiarare sono strumentali al requisito dei servizi; il requisito è costituito da questi ultimi; pertanto i lavori dichiarati a tale scopo possono essere stati oggetto di uno qualsiasi dei livelli di progettazione.*

Quanto all'AVCPASS, se l'offerente allega la dimostrazione dell'impossibilità di acquisizione di parte dei PASSOE (ad esempio le schermate di richiesta con data e, se del caso, gli esiti di sospensione, differimento o rilascio) non si procederà all'esclusione bensì al soccorso istruttorio.

Quesito n. 2 del 17 novembre 2016 – Requisiti di qualificazione

Al punto "3.1.3. Requisiti di capacità tecnica (articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)" del disciplinare di gara è riportato che è possibile utilizzare lavori della categoria III/c, in luogo delle ID OPERE T.02, ma allo stesso tempo è indicato che i lavori III/c non possono essere utilizzati per le ID OPERE T.02.

Si richiede un chiarimento a riguardo.

Risposta al quesito n. 2

La discrepanza va risolta nel senso del "favor participationis" pertanto i servizi tecnici svolti prima del 21 dicembre 2013 relativi a lavori della classe/categoria III/c possono concorrere al raggiungimento del requisito. Nell'occasione si precisa che tra i lavori non utilizzabili, in luogo della classe/categoria III/c devono essere intesi i lavori della classe/categoria III/b; tale precisazione non necessita di rettifica formale in quanto comunque coerente con l'assenza della condizione di analogia prevista come principio dall'ordinamento e dal disciplinare di gara.

Quesito n. 3 del 18 novembre 2016 – Requisiti per il Lotto G (Museo Marengo)

Nel bando di gara sulla riqualificazione del Museo di Marengo, codice CPV 71.22.00.00-6, viene indicata come categoria di afferenza la E.21, vale a dire restauro, riqualificazione ecc. di edifici storici non vincolati. Questa categoria è strettamente riferita a interventi edilizi, escludendo gli impianti e gli allestimenti multimediali.

Tuttavia nella documentazione grafica degli interventi, alle pagine 7 e 8, si enfatizza l'aspetto multimediale della riqualificazione del Museo, che non pare dover esser toccato dal punto di vista edilizio, e si menziona anche la necessità di lavorare sugli impianti.

Nella scelta dell'esempio di lavoro pertinente cosa è dunque più appropriato? Un restauro edile con allestimento "fisico" di un museo, o un allestimento multimediale, sempre su un museo?

Risposta al quesito n. 3

La risposta va distinta su tre piani diversi.

- a) con riferimento ai requisiti di partecipazione il riferimento è alla categoria E.21, con le precisazioni di cui al punto 3.1.3, lettere b) e c), del disciplinare di gara;*
- b) quanto al progetto analogo di cui al numero 1 del punto 4.1.1, del disciplinare di gara, il riferimento è il medesimo ma la valutazione è estesa anche ad altri aspetti di rilievo, come previsto al numero 1 del punto 5.1.1, dello stesso disciplinare di gara;*
- c) quanto infine alla relazione metodologica di cui al numero 2 del punto 4.1.1, del disciplinare di gara, non assume rilievo la categoria del lavoro, bensì assumono rilievo aspetti del servizio da svolgere, secondo un apprezzamento autonomo dell'offerente, all'interno del perimetro di valutazione previsto al numero 2 del punto 5.1.1, dello stesso disciplinare di gara.*

Quesito n. 4 del 21 novembre 2016 – Aggiudicazione di un solo lotto

Due quesiti.

1.

La lettura congiunta del punto 1.6.3 (Divieto di partecipazione plurima), lettera e) "fermo restando quanto previsto al punto 2.5.2, lettera c), in materia di aggiudicazione di un solo lotto, i divieti e le condizioni ostative di cui alle precedenti lettere a), b), c e d), operano singolarmente per ciascun lotto; a tal fine non è considerata partecipazione plurima se le predette condizioni si verificano in relazione a lotti diversi";

e del punto 2.5.2 (Aggiudicazione dei lotti), lettera a) è ammessa la partecipazione a più lotti, anche in Forme aggregate diverse per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta, ai sensi del punto 1.6.3, lettera d), ma è ammessa l'aggiudicazione di un solo lotto per ciascun offerente e per ciascun operatore economico";

induce a supporre che un operatore A possa presentare offerta per tutti i sette lotti anche in forma aggregata diversa per ciascuno dei lotti, senza che per questo ricorrono le cause di esclusione di cui allo stesso punto 1.6.3, purché A non presenti offerta singolarmente o in forma aggregata sul singolo lotto.

Tale interpretazione è corretta?

2.

Qualora tale interpretazione sia corretta, nel caso in cui l'operatore A abbia presentato l'offerta migliore per il lotto A con il raggruppamento X, e l'offerta migliore per il lotto B con il raggruppamento Y, considerato il punto 2.5.2 (Aggiudicazione dei lotti), lettera c) "per evitare commistioni e accordi arbitrari a danno della concorrenza, nonché per garantire la pluralità degli affidamenti che coinvolgono le micro, piccole e medie imprese, ai fini della limitazione di cui alle lettere a) e b), sono considerate imputabili allo stesso offerente le offerte presentate singolarmente o in qualunque Forma aggregata, che abbiano in comune un operatore economico (offerente individuale, raggruppato come mandate o mandatario, consorziato indicato come esecutore per il quale il consorzio concorre, operatore economico ausiliario, geologo indicato come collaboratore/consulente)", come si procede all'aggiudicazione?

Risposta al quesito n. 4

1.

Il punto 1.6.3 opera in fase di ammissione a monte della valutazione delle offerte; esso dispone i limiti alla partecipazione, ed è l'attuazione del principio generale secondo il quale un operatore economico non può essere coinvolto, in alcun modo (quale offerente singolo, mandatario, mandante, consorziato o ausiliario) in più di un'offerta. Lo stesso vale, ovviamente, per due offerenti che abbiano in comune professionisti operativi o relazioni professionali comuni. Al verificarsi di una di tali situazioni consegue l'esclusione degli offerenti. Stante la distinzione delle offerte per ciascun lotto (e dell'aggiudicazione di un solo lotto per ogni offerente di cui si dirà in seguito), considerato che ciascun lotto è oggetto di un'offerta autonoma e quindi di procedimento concorrenziale autonomo, la limitazione opera per il singolo lotto. Nel senso che un operatore X potrebbe partecipare singolarmente per il lotto A e in raggruppamento con un operatore Y) per il lotto B, anche se l'operatore Y avesse partecipato singolarmente (o in raggruppamento con un operatore Z) per il lotto A.

In altri termini il conflitto di interessi e la commistione delle offerte, ostantive alla partecipazione e alla presentazione dell'offerta, sono valutate distintamente in relazione a ciascun lotto.

2.

Il punto 2.5.2 opera a valle delle offerte dopo la formazione delle graduatorie; esso dispone che nessun operatore economico può aggiudicarsi più di un lotto (salvo il caso eccezionale di cui al punto 2.5.3, che non è in discussione). Al fine di garantire tale risultato, alla lettera c), impone di considerare imputabili allo stesso offerente le offerte presentate singolarmente o in qualunque forma aggregata, che abbiano in comune anche un solo operatore economico.

Pertanto, redatte le sette graduatorie (una per ogni lotto), nel caso tra i primi classificati delle graduatorie vi fosse lo stesso offerente (o una forma aggregata alla quale partecipa in qualsiasi forma un operatore economico in comune) a favore di questi sarà proposta l'aggiudicazione del lotto di maggior importo e tale primo offerente, così come ogni altro raggruppamento che avesse in comune un operatore col primo, non potrebbe più aggiudicarsi alcun altro lotto.

Seguendo l'esempio in quesito, nel caso in cui l'operatore A abbia presentato l'offerta migliore per il lotto A con il raggruppamento X, e l'offerta migliore per il lotto B con il raggruppamento Y, egli (in realtà: il raggruppamento di cui fa parte) si aggiudicherà il lotto di maggiore importo tra i due; l'altro raggruppamento di cui fa parte non potrà aggiudicarsi alcun lotto, in quanto, ai soli fini dell'aggiudicazione dei singoli lotti, il punto 2.5.2, lettera c) considera imputabili allo stesso offerente le offerte che abbiano in comune un operatore economico.

Diversamente opinando, un operatore economico potrebbe aggiudicarsi più lotti per il solo fatto che ha presentato offerta in forme aggregate diverse per più lotti (condizione ammissibile per la partecipazione, come illustrato in precedenza, ma ostantiva all'aggiudicazione di un lotto oltre il primo).

Quesito n. 5 del 22 novembre 2016 – Aggiudicazione di un solo lotto
--

con riferimento

1. all'art. 4.1.1. Oggetto e contenuto dell'Offerta tecnica, lett. a)2 _quanto all'elemento numero 2: «... l'illustrazione dell'organizzazione del servizio può essere integrata in forma sintetica dai profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego o di impegno nei

servizi da affidare, purché siano nella disponibilità dell'offerente secondo quanto dichiarato nella documentazione amministrativa;»

I Curricula dei soggetti responsabili di progetto che si impiegheranno eventualmente nello svolgimento del servizio, sono ricompresi nel numero massimo di 25 facciate A4 previste per la relazione tecnica illustrativa?

2. all'art. 4.1.2. Condizioni dell'Offerta tecnica, lett. a): «le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;»

In cosa consistono le certificazioni indicate?

3. ai fini della corretta analogia del "progetto analogo" da presentare rispetto ai lotti, rileva la riconducibilità oggettiva alla Classificazione di cui al punto 2.2, integrata con le indicazioni di cui al punto 3.1.3, lettera c) Disciplinare di gara;

Si precisa al riguardo che a pagina 8 del bando di gara - per il lotto G - la ID opere E.21 è stata identificata con "Interventi beni immobili vincolati", come segue:

E.21	I/d/e	1,20	1.524.577,46	Interventi su beni immobili vincolati
------	-------	------	--------------	---------------------------------------

contrariamente a quanto previsto nell'allegata Tabella al DM 17 giugno 2016_tariffe, dove la definizione della ID E.21 si riporta di seguito riportata di seguito:

Edifici e manufatti esistenti	E.21	I/d	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004
-------------------------------	------	-----	-----	---

Potete chiarire se è necessario presentare tassativamente interventi vincolati seppur con non identica destinazione funzionale al fine dell'analogia alla progettazione?

Risposta al quesito n. 5

Nell'ordine:

1) *La risposta è affermativa; il numero di 25 cartelle è riferito all'intera documentazione descrittiva dell'elemento num. 2. Peraltro sull'argomento appaiono opportune le seguenti precisazioni, rispondenti a principi generali di ragionevolezza e acquisite anche dalla giurisprudenza:*

--- l'esposizione delle esperienze curriculari (peraltro non obbligatoria) è richiesta in forma sintetica e preferibilmente limitata all'adeguatezza in riferimento allo specifico incarico; la considerazione di tali esperienze (peraltro aspetto ovviamente non decisivo nell'ambito del sub-elemento 2.e) non è direttamente collegata al "volume" delle stesse;

--- il numero massimo delle cartelle costituisce una raccomandazione, ancorché di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento e il suo superamento non è causa di esclusione; tuttavia l'eccessivo numero delle pagine (e/o degli elaborati), può essere valutato nell'ambito dei poteri tecnico-discrezionali della commissione se prolisso e inutilmente ripetitivo di concetti, ovvero valutare se la lunghezza dell'esposizione non abbia intralciato i lavori ed abbia contribuito o meno a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione. La sintesi può comportare una valutazione positiva, dunque, sotto un duplice profilo e cioè sia in ordine alla maggiore efficacia persuasiva o descrittiva dello scritto sintetico, sia in ordine

al buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo; al contrario, l'eccessiva consistenza materiale può influire sulla riduzione o l'affievolimento della valutazione positiva (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5123 del 14 ottobre 2014, Sezione III, 21 novembre 2014, n. 5752).

2) *Le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti, ovviamente solo se disponibili, possono essere riferite a caratteristiche tecniche, prestazionali o altre, se l'offerente le ritenga attinenti ad alcuno dei sub-elementi di valutazione e in grado di una migliore valorizzazione degli stessi sub-elementi; non costituiscono di per sé elementi di valutazione ma possono concorrere alla valutazione dei predetti sub-elementi.*

3) *Come emerge dal quesito la questione va risolta mediante la combinazione tra quanto previsto dal bando (che qualifica l'intervento come ID E.21 corredandolo dall'indicazione di "immobili vincolati") con il punto 3.1.3, lettera c), del disciplinare di gara. L'immobile oggetto della gara è vincolato, tuttavia la Stazione appaltante ha ritenuto di allargare la platea del possibile requisito anche alla platea dei lavori della E.21. In questo modo sono ammessi, a titolo di requisito, anche i lavori della E.22, su immobili vincolati, in quanto aventi un grado di complessità superiore. Al contrario, se il bando avesse indicato lo ID E.22 sarebbe stata impedita la partecipazione ai soggetti titolari di lavori della E.21 tra i quali, invece, sono ricompresi i lavori della classe I/d (che a sua volta comprende manufatti sia vincolati che non vincolati) con una arbitraria discriminazione delle prestazioni anteriori al 21 dicembre 2013. La Stazione appaltante, sul punto, ha adottato un criterio di prevalenza del contenuto oggettivo rispetto a riferimenti formali incerti, superati o palesemente inidonei (cfr. Capo V, paragrafo 3, delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016). Sul punto specifico della classificazione degli interventi su immobili vincolati e/o non vincolati, si rinvia a T.A.R. Bologna, sezione prima, 12 agosto 2016, n. 777 (non appellata) dirimente e condivisibile; nello stesso senso la circolare n. 417/XVII Sess del 4 settembre 2014 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che, pur non costituendo un vincolo giuridico, è richiamata e condivisa dal predetto arresto giurisprudenziale nella a supporto della propria argomentazione.*

In conclusione ai fini dei requisiti, per il lotto G, sono ammessi i lavori secondo le indicazioni di cui al punto 3.1.3, lettera c) Disciplinare di gara.

Quesito n. 6 del 23 novembre 2016 – Requisiti di qualificazione

pongo i seguenti quesiti in merito al disciplinare di gara per il Progetto Marengo:

- a) per la dimostrazione del requisito di capacità economica (punto 3.1.3), possono essere utilizzati servizi, intesi come progettazione, DL, ecc. iniziati prima dei 10 anni ma conclusi entro i 10 anni?
- b) le percentuali di partecipazione al raggruppamento, devono trovare riscontro nelle percentuali di possesso dei requisiti? L'eventuale dimostrazione dei requisiti di ogni componente deve essere riferita a solo due servizi? In tal caso come dovrebbe essere considerata la percentuale di partecipazione del geologo o del giovane, quest'ultimo privo di esperienza? "

Risposta al quesito n. 6

- a) *Ai sensi del punto 3.1.3, lettera e), del disciplinare di gara «i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento». In astratto non si può escludere che nel caso di un servizio iniziato prima del decennio utile ma concluso all'interno dello stesso decennio, possa essere utilizzata la parte svolta all'interno del periodo utile (esclusa in assoluto la parte svolta*

in epoca precedente). Tuttavia tale soluzione deve tener conto del fatto che il servizio non è attribuito in base al suo valore ma in base al valore del lavoro di riferimento. Ne consegue che se per i servizi di natura esecutiva (es. direzione dei lavori) è possibile apportare l'importo della quota di lavori oggetto della direzione, relativa al periodo utile (potendosi presumere uno svolgimento del relativo servizio in forma proporzionale e lineare) questo è impossibile per la progettazione: infatti in una progettazione svolta "a cavallo" della data discriminante (inizio del decennio utile) non è possibile individuare l'importo dei lavori ai quali si riferisce la frazione temporale della progettazione. In conclusione, considerato altresì l'unitarietà e indivisibilità del requisito, si conferma che i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati nel periodo decennale di riferimento.

b) Non necessariamente; essendo stato richiesto il solo requisito dei "servizi di punta" per loro natura indivisibili, essi possono essere apportati da qualunque operatore del raggruppamento. Non sono richiesti requisiti minimi ai singoli componenti del raggruppamento. Le condizioni previste dalle Linee guida n. 1 in materia di raggruppamenti non sono applicabili al caso di specie in quanto riguardano requisiti frazionabili (fatturato, servizi complessivi svolti e personale tecnico) non richiesti nella gara in oggetto. In caso di raggruppamento temporaneo le uniche condizioni irrinunciabili e vincolanti sono costituite:

--- dal possesso del requisito integrale capo al raggruppamento (il singolo servizio non può essere frazionato tra i diversi componenti);

--- dalla corrispondenza tra le prestazioni da affidare e le professionalità richieste (al coordinatore il coordinamento, al geologo la relazione geologica ecc.);

--- dalla effettiva partecipazione attiva da parte di tutti i componenti del raggruppamento, nel senso che tutti devono essere titolari di una prestazione o di una parte di prestazione, non essendo ammissibile un operatore economico raggruppato che non svolge alcun compito.

Quesito n. 7 del 23 novembre 2016 – Requisiti di qualificazione

Buongiorno, avremmo 2 quesiti da sottoporVi:

Quesito sub. 1

Vista la lettera a) paragrafo 3.1.3 del Disciplinare, confermate che in merito ai requisiti di capacità tecnica, è possibile inserire l'importo lavori di un'opera per la quale è stato svolto unicamente il servizio di direzione lavori?

Quesito sub. 2

In riferimento alla lettera c) paragrafo 3.2.1 del disciplinare, se un raggruppamento è formato da 2 operatori economici, ciascuno di essi può proporre il proprio servizio di punta (interamente svolto dallo stesso) per soddisfare nel complesso i requisiti di capacità tecnica?

Risposta al quesito n. 7

Nell'ordine:

1) La risposta è affermativa; la direzione lavori rientra tra i servizi di cui all'articolo 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2) La risposta è affermativa. La documentazione di gara stabilisce la non frazionabilità del singolo lavoro per il quale è stato svolto il servizio; pertanto i due singoli lavori che

costituiscono la “coppia” di lavori a titolo di requisito possono essere apportati da due operatori economici diversi facenti parti del raggruppamento temporaneo offerente.

Quesito n. 8 del 23 novembre 2016 – Scadenza presentazione offerte (*)

Perdonerò, ma sono previste proroghe sulla scadenza della presentazione delle offerte fissata il 30.11.2016?

(omissis)

Diversamente, come è possibile poter partecipare ad una gara di questa importanza (omissis) dove vengono richieste oltre alla procedura PASSOE, che non sempre è prontamente operativa soprattutto in casi di ATP, anche una importante e seria quantità di documentazione da allegare all’offerta tecnica (omissis)

Ma secondo le direttive UE il tempo minimo per le procedure aperte non è di minimo 52 giorni?

(omissis)

() Gli omissis sono relativi a considerazioni soggettive che non rivestono interesse e non sono ostensibili a tutela dell’onorabilità di chi le ha formulate.*

Risposta al quesito n. 8

Premesso che il termine di 52 giorni è estraneo all’ordinamento vigente; la spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale dell’unione europea è avvenuta il giorno 11 novembre e la scadenza è prevista per il 30 novembre, quindi superiore al termine minimo previsto dall’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le procedure accelerate come indicato al punto IV.1.1) del bando di gara e nella pertinente determinazione a contrattare.

Quanto alle supposte difficoltà di partecipazione, queste oggettivamente non si riscontrano, tanto che sotto il profilo dell’ammissione i requisiti sono stati estremamente semplificati, la supposta “quantità” della documentazione si riduce ad un’unica dichiarazione secondo il modello DGUE, è stato omesso l’obbligo di sopralluogo assistito e la formulazione dell’offerta non presenta alcuna difficoltà oggettiva a fronte delle ordinarie capacità professionali richieste.

Quanto infine al PASSOE, come già indicato nella parte finale della risposta al quesito n. 1 del 16 novembre, la sua assenza non è di per sé causa di esclusione, bensì suscettibile di soccorso istruttorio in tutti i casi tale assenza non sia imputabile a comportamento negligente dell’offerente.

Quesito n. 9 del 23 novembre 2016 – Specifiche sul lotto E

Con la presente si invia il seguente quesito:

Nel Lotto E, come si evince dal relativo Quadro economico di spesa, è previsto un intervento sulla Scuola Caretta pari a euro 976.697,02.

Il medesimo documento identifica il progetto come “completamento II Stralcio”.

Si chiede cortesemente:

1. di specificare quali interventi comprende il citato “completamento II Stralcio”.
2. di mettere a disposizione, per quanto possibile, una sintesi della documentazione tecnica e/o descrittiva degli interventi già messi in atto.

Risposta al quesito n. 9

L'intervento sulla Scuola Caretta (ricompreso in Lotto E) è quello descritto nell'elaborato intitolato "Documentazione grafica" a pag. 10, reperibile sul sito internet comunale sez. Amministrazione Trasparente, ove è presente tutta la documentazione prevista; si fa presente che la scuola è destinata all'istruzione primaria ed è già stata oggetto di alcune opere di consolidamento e di adeguamento. L'idea è di ridare a questa polarità la dovuta importanza sul piano sociale e funzionale mediante lavori di completamento per la ristrutturazione e il ridisegno delle parti esterne, inserendo un'area per gli orti didattici, un'area gioco, un campo di calcetto ed un o spazio polifunzionale esterno e pubblico adiacente al Centro Civico.

Recandosi presso il luogo di esecuzione dei lavori oggetto della prestazione in appalto (ai sensi di punti 1.5.2 e 9.3.4 del Disciplinare) si può prendere atto dello stato di fatto dell'immobile e delle parti esterne al fine di una conoscenza e comprensione dell'intervento.

Quesito n. 10 del 24 novembre 2016 – Requisiti di qualificazione e DGUE

In caso di operatore economico costituito da Raggruppamento temporaneo di professionisti, il requisito di capacità tecnica (di cui al punto 3.1.3) deve essere posseduto da ciascuno operatore economico (che indica singoli lavori dimostrativi nel DGUE personale) costituente il raggruppamento oppure è sufficiente che lo posseda il solo operatore economico indicato come Capogruppo Mandatario, il quale indicherà solo lui nel suo DGUE il requisito tecnico richiesto dal bando?

Risposta al quesito n. 10

Rinviando alla risposta al quesito n. 7, sub. 2), del 23 novembre, si ribadisce:

- a) il requisito deve essere raggiunto da servizi riferibili a non più di due lavori;*
- b) ciascuno dei due lavori (o ambedue) deve essere apportato da un solo operatore raggruppato, nel senso che il singolo lavoro (unico se sufficiente al raggiungimento del requisito, ognuno dei due se il requisito è raggiunto con la coppia di lavori) deve essere imputabile ad un solo operatore economico del raggruppamento e non è frazionabile;*
- c) il lavoro (o i due lavori) per i quali sono stati svolti i servizi devono essere indicati nel DGUE dell'operatore raggruppato al quale sono riconducibili, secondo il principio generale per il quale un operatore economico dichiara nel proprio DGUE solo le notizie che lo riguardano e non quelle che riguardano gli altri operatori economici raggruppati.*

Quesito n. 11 del 24 novembre 2016 – Compilazione del DGUE

Con riferimento al Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) relativo alla gara in oggetto, la società scrivente chiede se la "Parte I - Informazioni sulla Procedura al bando di gara - Pubblicazioni", deve essere compilata a cura delle società partecipanti alla gara o seppure è da lasciare in bianco.

Risposta al quesito n. 11

La Parte I del DGUE non è di competenza dell'offerente, pertanto egli non deve compilarla.

Quesito n. 12 del 25 novembre 2016 – Requisiti / Consorzi / Avvalimento

In merito agli operatori economici che possono presentare offerta, di cui al punto 1.6.1 del Disciplinare di Gara, e in particolare a quelli previsti all'ultimo capoverso della lettera a): --- "consorzi stabili di professionisti e di società di ingegneria" si richiede di precisare:

--- se è possibile per il consorzio costituito nel 2007 utilizzare, per i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 del Disciplinare di Gara, i servizi tecnici svolti dalle singole società consorziate;

--- se, in alternativa, si può ricorrere all'istituto dell'avvalimento interno.

Risposta al quesito n. 12

La risposta è affermativa nei termini che seguono.

Al procedimento in oggetto si applica tutt'ora l'articolo 256 del d.P.R. n. 207 del 2010, ultrattivo fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Possono pertanto essere utilizzati i requisiti dei consorziati e delle singole società che partecipano al consorzio stabile entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.

Quanto all'avvalimento "interno" si suppone l'avvalimento dei requisiti relativi ai lavori svolti di cui al punto 3.1.3 del disciplinare di gara (non essendo ammesso l'avvalimento delle professionalità) non si comprende se si intenda avvalimento interno al consorzio stabile, che non avrebbe alcun senso né alcuna utilità alla luce della risposta che precede, o se si intenda avvalimento interno ad un raggruppamento (da un operatore economico raggruppato ad un altro dello stesso raggruppamento) che, possibile in astratto, non avrebbe comunque alcuna utilità pratica alla luce di quanto previsto nella risposta al quesito n. 10 del 24 novembre.

Quesito n. 13 del 25 novembre 2016 – Giovane professionista

La presente per richiedere le modalità di aggiudicazione punteggio del sub elemento 2.f "presenza attiva di uno o più giovani professionisti". Nello specifico si richiede se il punteggio di 3 punti sia aggiudicato indipendentemente dal numero di giovani professionisti attivi o se vi è una proporzionalità relativa all'importanza del coinvolgimento numerico (ad esempio: 1 punto per 1 giovane professionista, 2 punto per 2 giovani professionisti, 3 punto per 3 giovani professionisti).

Risposta al quesito n. 13

La risposta è rinvenibile al punto 5.1.1, lettera a), numero 2), sub. 2.f), del disciplinare di gara.

Non rileva il numero dei giovani professionisti presenti nell'offerente bensì in via graduata, il grado di coinvolgimento dei giovani professionisti nello svolgimento delle prestazioni da affidare, valutato comparativamente secondo il confronto a coppie o comunque secondo l'apprezzamento della Commissione nei modi di cui alla lettera c) del predetto punto 5.1.1.

Quesito n. 14 del 25 novembre 2016 – Prestazioni del geologo

sono a porre il seguente quesito in merito al bando in oggetto, Lotto C - Sicurezza e Informatizzazione, Rete fibra ottica.

Nel bando (III.2.1) e nel disciplinare di gara (1.6.2 lettera a) viene riportato che la prestazione è riservata ad una particolare professione, in particolare per il Lotto C è prevista la figura di **Geologo**, per la redazione della *relazione geologica*, ma non è chiaro se è obbligatoria la relativa iscrizione all'ordine per la figura del Geologo, inoltre nel disciplinare relativamente alla sezione CAPO 4 - OFFERTA non ho trovato alcun riferimento alla relazione geologica summenzionata, per cui non è chiaro se è obbligatoria e se deve avere determinate caratteristiche, oltre a quanto già spiegato per i contenuti dell'offerta tecnica.

Risposta al quesito n. 14

Che il geologo debba essere iscritto al pertinente Ordine professionale è condizione essenziale, diversamente non si comprende come potrebbe esercitare la professione; peraltro tale condizione risulta inequivocabilmente ai punti 1.6.2, lettera a) e 3.1.1, lettera a), del disciplinare di gara.

Quanto al Capo 4 (Offerta) non si parla del geologo in quanto, per i lotti A, B, C e D9, la sua presenza attiene ai requisiti di ammissione non all'offerta. Per gli stessi lotti, gli elementi (o i sub-elementi) dell'Offerta tecnica che possono avere un nesso con le prestazioni del geologo, è lasciato all'Offerente implementare quanto ritenga opportuno al fine di illustrare la propria offerta; tenendo presente che comunque le prestazioni del geologo, per quanto importanti, costituiscono una frazione minoritaria del singolo intervento.

Quesito n. 15 del 25 novembre 2016 – Offerta; geologo e agronomo; R.T.O.E.

In merito al bando "progetto Marengo Hub" poniamo i seguenti quesiti:

1. con riferimento al punto 4.1.1, elemento 1 - Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell'offerta) desunta da un progetto analogo a quello di gara si richiede se sia necessario presentare un progetto relativo ad intervento ricadente nella categoria di riferimento del lotto o se occorra riferirsi alla tipologia degli interventi indicati nelle schede progettuali a base di gara. Ad esempio per il lotto G occorre necessariamente presentare un progetto analogo al restauro di un museo in un parco o basta presentare un intervento di categoria analoga quindi E.21 o E.22?
2. con riferimento alla partecipazione del geologo e dell'agronomo, queste professionalità sono ammesse come partecipanti di un raggruppamento temporaneo?
3. È ammessa la partecipazione di un raggruppamento temporaneo che per ogni lotto presenti una composizione differente mantenendo invariati i singoli professionisti che lo compongono e variando solo le percentuali e il capogruppo?

Risposta al quesito n. 15

Nell'ordine:

- 1. Il progetto analogo di cui all'elemento 1 dell'Offerta tecnica deve essere relativo ad intervento ricadente nella categoria di riferimento del lotto; questa è una condizione prevista dagli atti di gara. Ferma restando tale analogia, questa può essere maggiormente caratterizzata in base ai principi generali di valutazione indicati all'alinea del punto 5.1.1 del disciplinare di gara, quali la coerenza e rispondenza alle aspettative della Stazione appaltante anche in funzione dei risultati attesi, desumibili anche dalle schede progettuali che, seppure in via subordinata al bando e al disciplinare di gara, sono pur sempre riferimenti necessari.*
- 2. La risposta è affermativa: il geologo e l'agronomo, se liberi professionisti, sono ammessi come mandanti di un raggruppamento temporaneo; se incardinati in una società o in uno studio associato, sarà questo a poter partecipare, apportando le professionalità citate.*
- 3. È ammessa la partecipazione di un raggruppamento temporaneo che per ogni lotto presenti una composizione differente mantenendo invariati i singoli professionisti (o i singoli operatori economici) che lo compongono e variando le percentuali e il capogruppo. Nell'occasione è opportuno rinviare alla risposta al quesito n. 4 del 21 novembre, ricordando che la presenza di un professionista in un raggruppamento temporaneo aggiudicatario di un lotto, preclude l'aggiudicazione dei lotti successivi ai raggruppamenti dove sia presente un professionista o un operatore economico in comune con il primo aggiudicatario.*